



Cofinanziato
dall'Unione europea



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

ACCORDO ESECUTIVO EROGAZIONE DI SERVIZI DIHCUBE

Tra

il DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. (Codice Fiscale 00876220633, Partita IVA IT00876220633), con sede in Via Claudio n. 21 c.a.p. 80125 - (in seguito indicato come "*Soggetto Erogatore*"), rappresentato dal prof. _____, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi _____;

E

La PROVINCIA DI RAVENNA (Codice Fiscale 00356680397 Partita IVA 00356680397) con sede in Piazza CADUTI PER LA LIBERTA', 2 - [CAP 48121], [CITTA' RAVENNA] (PROVINCIA RA) (in seguito indicato come "*Organizzazione*"), rappresentato da _____, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi _____;

Di seguito denominate singolarmente "Parte" e "Parti

premessi che

- A.** DIHCUBE è l'Hub digitale delle costruzioni coordinato dall'ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili, co-finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Digital Europe e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy attraverso la Missione 4 "*Istruzione e ricerca*", Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*", Investimento 2.3 "*Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*" finanziati dal Fondo Next Generation EU (PNRR), che ha l'obiettivo di incrementare il livello di maturità digitale delle PA, e delle micro, piccole e medie imprese del settore delle costruzioni in Italia;
- B.** L'accesso ai servizi DIHCUBE è incentivato da un contributo nazionale alle attività connesse all'erogazione di servizi alle imprese da parte degli EDIH che si configura come aiuto di Stato ed è concesso nei limiti delle intensità di aiuto massime stabilite dal regolamento GBER e dal regolamento «*de minimis*», nel rispetto delle condizioni e delle soglie di esenzione definite dall'Allegato A al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 marzo 2023 - GU Serie Generale n. 98 del 27/04/2023, come riportato nel sito web dell'Hub (www.dihcube.eu), che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";
- C.** L'Aiuto **non** è oggetto di pre-registrazione sul Registro Nazionale Aiuti tramite COR (in quanto non viene applicato nel caso di PA);
- D.** Il Progetto è identificato dal codice CUP B87H22006380001 e dal codice GA n. 101083724;
- E.** Il Soggetto Erogatore, coordinato dall'ANCE, è partner DIHCUBE ed esercita le proprie competenze entro i limiti previsti dall'atto costitutivo dall'Associazione Temporanea di Scopo DIHCUBE - Reg. Agenzia Entrate di Roma 4, n. 27568 – Serie 1T del 01/08/2023 - e del GA n. 101083724 del 28/10/2022 con la Commissione Europea;
- F.** L'Organizzazione, essendo intenzionata ad investire sui temi dell'innovazione digitale per il miglioramento dei propri prodotti/servizi e del proprio sistema produttivo-organizzativo, ha partecipato all'avviso di erogazione dei servizi DIHCUBE inviando ad ANCE l'Addendum

al Contratto per la prestazione di Servizi DIHCUBE”, che costituisce parte integrante del presente accordo e che si allega al presente atto sotto la lettera “B”, e con tale atto si è impegnata:

- a stipulare con il Soggetto Erogatore un contratto riportante natura, durata, eventuale contribuzione e modalità di servizio;
- ad effettuare il test di maturità digitale (DMA) propedeutico all’accesso ai servizi, i cui risultati sono consultabili dai soli componenti dell’Organizzazione, già utenti della piattaforma DIHCUBE (Organizzazione > [Vs. Organizzazione] > Vai a DMA);
- ad verificare l’evoluzione del proprio stato di maturità digitale a 1 e 2 anni dall’erogazione del servizio test di maturità digitale (DMA T₁ - DMA T₂);
- ad aggiornare e/o integrare, anche su esplicita richiesta dell’Hub, la documentazione attestante i criteri di ammissibilità dell’impresa ai servizi DIHCUBE quali:
 - i. Comunicazione del dato sul Titolare Effettivo;
 - ii. DISAN Impresa/PA;
 - iii. DSAN Assenza conflitto di interessi del titolare effettivo Impresa/PA;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati richiamati nel presente accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 - Oggetto

1. – L’Organizzazione affida al Soggetto Erogatore, che accetta, l’erogazione dei servizi WP3 “Testing Before Investing” Pilot Coaching Type 2 come meglio indicato nell’Allegato tecnico che si allega al presente atto sotto la lettera “C”.

Art. 3 – Erogazione dei servizi

1. I servizi indicati all’Art. 2 saranno erogati dal Soggetto Erogatore all’esito del test di maturità digitale (DMA) che l’Organizzazione si impegna ad effettuare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

2. L’Erogazione dei servizi sarà avviata dal Soggetto Erogatore nei termini ed alle condizioni convenute con l’Organizzazione.

3. Allo scopo, il Referente dei servizi per il Soggetto Erogatore è il Dott. Prof. Domenico Asprone mentre per l’Organizzazione il Dott. MARCO CONTI

Art. 4 – Durata

1. Il presente accordo è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite Posta Elettronica Certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

2. Salvo quanto previsto all'Art. 6, il presente accordo cesserà di produrre i suoi effetti con la conclusione dei servizi definiti dal Soggetto Erogatore.

Art. 5 – Oneri Finanziari

1. L'intensità massima dell'aiuto per l'erogazione dei servizi oggetto del presente accordo in funzione delle attività, come indicate all'Art. 2, e della dimensione, come autodichiarata in sede di partecipazione all'avviso per la procedura di accesso ai servizi DIHCUBE, trovasi indicata nell'Allegato A al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 10 marzo 2023 - GU Serie Generale n. 98 del 27/04/2023.

2. Resta inteso tra le Parti che qualora l'intensità massima dell'aiuto non raggiunga la copertura finanziaria prevista per il costo dei servizi, come indicato nella "price list" che si allega al presente atto sotto la lettera "D", il costo residuo non coperto dalla sovvenzione (Costo finale impresa/PA) rimarrà a carico dell'Organizzazione. Con riferimento specifico ai servizi indicati all'Art. 2 si riepiloga di seguito: il costo del servizio, l'intensità massima dell'aiuto e il costo residuo non coperto dalla sovvenzione (Costo finale impresa/PA).

	Costo de servizio	Intensità massima dell'aiuto %	Costo residuo non coperto da sovvenzione (Costo finale impresa/PA)
Servizio: Gestione informativa digitale per la PA - Pilot coaching Type 2	24100€	NON APPLICABILE	0

Il costo residuo non coperto dalla sovvenzione (Costo finale impresa/PA) costituisce la base imponibile da assoggettare ad IVA.

Art. 6 – Recesso e Risoluzione

1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con PEC, con preavviso minimo di 90 giorni.

2. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.

3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, l'Organizzazione è obbligata nei confronti del Soggetto Erogatore per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Soggetto Erogatore all'Organizzazione.

4. In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite di quanto disposto all'Art. 4, comma 2, il Soggetto Erogatore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dei servizi, previa comunicazione all'Organizzazione con PEC. In tal caso i termini relativi all'esecuzione dell'attività sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione.

5. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- inadempimento o mancato pagamento da parte dell'Organizzazione;
- inadempimento dell'Organizzazione alla verifica dell'evoluzione del proprio stato di maturità digitale a 1 anno dall'erogazione del servizio test di maturità digitale;

c. perdita dei requisiti attestanti i criteri di ammissibilità ai servizi DIHCUBE.

6. Il Soggetto erogatore deve comunicare con PEC all'Organizzazione l'intenzione di avvalersi della presente clausola, dando tempestiva comunicazione anche al soggetto coordinatore ANCE.

7. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento dell'Organizzazione, quest'ultimo è tenuto, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dal Soggetto Erogatore, al riconoscimento del maggior danno da quest'ultimo patito.

Art. 7 – Oneri di sicurezza

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

2. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 8 – Oneri ambientali

1. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

2. In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali dell'Organizzazione o del Soggetto Erogatore, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

3. In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- a. seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- b. in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;

- c. in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

4. In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Art. 9 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Napoli.

Art. 10 – Trattamenti dei dati

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “*dati personali*” forniti, anche verbalmente ai fini del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Soggetto Erogatore.

2. Il contatto privacy per il Soggetto Erogatore è Gianluca De Vincentiis. La normativa privacy e la relativa informativa sono consultabili ai seguenti link: <https://www.unina.it/it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

3. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 11 – Contatti e comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Soggetto Erogatore: dip.strutture-ing-arc@pec.unina.it

per l'Organizzazione: provra@cert.provincia.ra.it

Letto approvato e sottoscritto, data dell'ultima firma digitale

Soggetto Erogatore

DIPARTIMENTO DI STRUTTURE PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Organizzazione

La PROVINCIA DI RAVENNA

Il Referente del Soggetto Erogatore

Il Referente dell'Organizzazione
